



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021, reg. 782, con il quale, al Dr. Michele Sciscioli, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTE le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali del 3 maggio 2020, emanate dall'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020 emanate dall'allora Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020 concernente l'individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 22 ottobre 2020 emanate dal Dipartimento per lo sport in esito alle valutazioni istruttorie svolte presso il Dipartimento stesso, in collaborazione con gli organismi sportivi, quali il C.O.N.I., il C.I.P. e la Federazione Medico-Sportiva Italiana, nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che all'art. 3, comma 1, modifica il citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo in particolare l'art. 9 – *bis* che dispone che a far data dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, l'accesso a piscine, palestre, sport di squadra, [...] limitatamente alle attività al chiuso e che tali disposizioni si applicano anche alle zone gialle, arancioni e rosse, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, che introduce l'art. 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52, convertito dalla L. 18 giugno 2021, n. 87, prevedendo che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che all'art. 1, proroga lo stato di emergenza nazionale per COVID-19 al 31 marzo 2022 e che, inoltre, prevede:

- all'art. 4, comma 2, a partire dal 25 dicembre 2021, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in occasione eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
- all'art. 4, comma 3, sempre a partire dal 25 dicembre 2021, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, tra i quali funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;
- all'art. 8, a partire dal 10 gennaio 2022 l'estensione dell'uso della certificazione verde "rafforzata" a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" che all'art. 1, commi 3 e 4, prevede che a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata possano accedere a: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che all’art. 1 dispone fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19 e prevede che dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, adottate con Decreto del Capo del Dipartimento in data 7 maggio 2021, e aggiornate da ultimo il 3 dicembre 2021;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività sportive, nonché le attività nelle palestre, piscine e centri natatori deve avvenire in conformità alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva e sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport redatte in data 10 gennaio 2022, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico per le precedenti Linee guida ed aggiornate in base alle disposizioni del decreto-legge 264 dicembre 2021, n. 221, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione e pubblicazione delle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” redatte il 10 gennaio 2022, aggiornandole all’attuale normativa in materia di possesso di certificazione verde COVID – 19;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Sono adottate le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatte in data 10 gennaio 2022 sulla base delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni ed integrazione e aggiornate, da ultimo alle disposizioni del decreto-legge 264 dicembre 2021, n. 221, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 10 gennaio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Michele Sciscioli